

## **Decreto-legge 11 novembre 2014, n. 165**

**Disposizioni urgenti di correzione a recenti norme in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati e misure finanziarie relative ad enti territoriali.**

*in Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 2014, n. 262*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e urgenza di modificare il comma 7 dell'articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in quanto l'esclusione dal patto di stabilita' per le spese relative agli interventi su siti inquinati di proprieta' degli enti territoriali determinerebbe oneri non quantificati e privi di idonea copertura finanziaria;

Ritenuta la necessita' e urgenza di specificare a quale disposizione faccia riferimento la norma di copertura prevista dal comma 8-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

Ritenuta, altresì, la necessita' di individuare chiaramente i territori interessati alla ricostruzione dei sismi del 2009 e del 2012;

Considerata l'esigenza che le modifiche sopra citate entrino in vigore contestualmente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per gli affari regionali e le autonomie;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati

1. Il comma 7 dell'articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' cosi' sostituito: «7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attivita' di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonche' opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, piu' in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalita' e tecniche che non pregiudicano ne' interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, ne' determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.».

Art. 2

## Misure finanziarie relative ad Enti territoriali

1. Al comma 8-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 8-ter».

Art. 3

Disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici

1. All'articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «dell'Abruzzo» e le parole: «dell'Emilia Romagna» sono soppresse .

Art. 4

## Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.